



COMUNE DI USSEGGLIO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione

N. 8 del 23/01/2025

SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DAE (DEFIBRILLATORI AUTOMATIZZATI ESTERNI) PER LA DURATA DI 4 ANNI – CIG B55208EA9C

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DAE (DEFIBRILLATORI AUTOMATIZZATI ESTERNI) PER LA DURATA DI 4 ANNI – CIG B55208EA9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di Bilancio 2025 del 30.12.2024 n. 207;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui *"a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 dell'02.01.2023 "conferimento delle funzioni di posizione organizzativa area tecnica", con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Sindaco ha individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione e riservandosi la posizione organizzativa dell'area tecnica, in caso di assenza o impedimento del tecnico comunale;

Vista la delibera di C.C. nr. 41 del 19.11.2024 ad oggetto "PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) AGGIORNATO - PERIODO 2025/2027".

Vista la delibera di C.C. nr. 42 del 19.11.2024 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2026/2027 E RELATIVI ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE";

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

Premesso che:

- nel 2014 l'Associazione Turistica Pro Loco Usseglio con sede in Usseglio (TO), Via Roma n. 2, acquistò per l'importo di complessivi € 3.000,00 un defibrillatore CU MEDICAL SYSTEM MOD. CUSP1;
- tale dispositivo è stato costantemente mantenuto nel corso degli anni dalla stessa associazione;
- con nota prot. n. 3618 del 25/11/2024, l'Associazione Turistica Pro Loco Usseglio ha espresso la volontà di donare al Comune di Usseglio il suddetto defibrillatore dotato di apposito armadietto, ed attualmente posizionato nell'androne di ingresso della sede municipale;
- tale attrezzatura necessita di continui controlli e manutenzioni che risultano particolarmente impegnativi per un'associazione di volontariato;

- attualmente risultano da sostituire le batterie del dispositivo in quanto decorsa la data di scadenza;
- la presenza di tale dispositivo nell'ambito urbano, opportunamente mantenuto, contribuisce indubbiamente a migliorare le condizioni di sicurezza della cittadinanza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2025 con la quale è stata accettata la donazione del defibrillatore in questione da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco di Usseglio;

Ritenuto quindi opportuno e necessario affidare il servizio di gestione del dispositivo DAE installato presso l'androne di ingresso della sede municipale;

Visto il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 17 comma 1 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamata la sentenza del TAR Molise, n.533 del 14/9/2018, con cui viene sancito che "nel caso in cui i lavori e i servizi siano di valore inferiore ai 40.000 euro si può procedere all'affidamento diretto senza obbligo di motivazione, né confronto delle offerte";

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA o altro mercato elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Rilevato che, nello specifico, trattandosi di affidamenti con un importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ovvero che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Visto il preventivo ricevuto dalla ditta Lineaconfort medicali di Monfredini Enrica, con sede in via Moretto n. 71, 25025 Manerbio (BS) – P.IVA 03440820987, C.F. MNFNRC71P54B157V, prot. 250/2025, relativo alla gestione e manutenzione del dispositivo DAE, per un periodo di 4 anni, per un importo annuale di € 335,00 oltre IVA 22% (€ 73,70), per un importo annuale complessivo di € 408,70;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il presente affidamento il codice CIG è **B55208EA9C**;

Considerato che a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. il responsabile unico del progetto è l'ing. Roberto Rege;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di affidare**, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Lineaconfort medicali di Monfredini Enrica, con sede in via Moretto n. 71, 25025 Manerbio (BS) – P.IVA 03440820987, C.F. MNFNRC71P54B157V la gestione e manutenzione del dispositivo DAE di proprietà comunale, per un periodo di 4 anni a partire da febbraio 2025 fino a febbraio 2028, per un importo annuale di € 335,00 oltre IVA 22% (€ 73,70), per un importo annuale complessivo di € 408,70 e di € 1.634,80 compresa IVA 22% per tutta la durata del servizio;
- 3) **Di impegnare** ed imputare la somma di € 408,70 comprensiva di IVA 22%, a favore ditta Lineaconfort medicali di Monfredini Enrica, con sede in via Moretto n. 71, 25025 Manerbio (BS) – P.IVA 03440820987, C.F. MNFNRC71P54B157V al Cap 140/1045/6 del bilancio relativo agli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028;
- 4) **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il presente affidamento il codice CIG è **B55208EA9C**;
- 5) **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio è UFUULF;
- 6) **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari le ditte hanno trasmesso gli estremi del proprio "conto corrente dedicato";
- 7) **Di dare atto** che il rapporto contrattuale tra il Comune di Usseglio ed i professionisti in oggetto viene effettuato in base all'art. 192, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in quanto sono individuati:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
REGE Ing. Roberto Bruno